



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 210

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione dell'8 marzo 2013 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **TIZIANO MISTAI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **TIZIANO MISTAI** è stato deferito per violazione dell'art.1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, comma 1 delle N.O.I.F. e 35, comma 1, del Regolamento per il Settore Tecnico per aver svolto nella s.s. 2011/2012 attività professionale per conto della società A.C. Montichiari non in costanza di tesseramento con detta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all' 8.06.2013;
- tenuto conto delle argomentazioni del deferito in atti.

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati dalle testimonianze acquisite nel corso delle indagini nonché ammessi dal deferito,

P.Q.M.

dichiara il sig. **TIZIANO MISTAI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all' **8.06.2013**

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE MARTURANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MICHELE MARTURANO** è stato deferito per violazione dell'art.1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 35, comma 1, e 33 commi 1 e 3, delle N.O.I.F. e 35, comma 1 e 3, del Regolamento per il Settore Tecnico per aver omesso di richiedere la sospensione dall'Albo del Settore tecnico per svolgere attività diversa dalle proprie attribuzioni, nonché per aver svolto nella s.s. 2011/2012 attività professionale per conto di due società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 7.06.2013;
- tenuto conto delle argomentazioni del deferito in atti.

Ritenuto che:

- i fatti risultano ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **MICHELE MARTURANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **7.06.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURO TULIPANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURO TULIPANI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **17.08.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **SERGIO COLAJANNI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **SERGIO COLAJANNI** è stato deferito per violazione dell'art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva svolgere la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all' 8.6.2013;
- valutate tutte le circostanze del caso ai fini della quantificazione della sanzione.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **SERGIO COLAJANNI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all' **8.6.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **LEONARDO DONNICI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi Casale e Scarfone e Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **LEONARDO DONNICI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 34 del Regolamento della LND e dell'art 61 delle NOIF avendo consentito l'impiego di un calciatore del quale era contraffatto il tesserino con le generalità di altro calciatore;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all'8.06.2013

Ritenuto che:

- il deferimento si fonda sulla distinta della gara disputata in data 18.3.2012 tra la AS. REAL Cariati e il Real Cosenza,
- tale documento non risulta tuttavia allegato agli atti del procedimento,
- ai fini della decisione risulta fondamentale acquisire tale documento

P.Q.M.

rinvia il procedimento del sig. **LEONARDO DONNICI** alla prossima udienza dando termine alla Procura Federale di depositare la suddetta distinta di gara fino alla data della stessa.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO MORAES ROBSON GONCALVES** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ROBERTO MORAES ROBSON GONCALVES** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento agli art. 38, comma 1, delle NOIF e, 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché del C.U. n. 201 della LND per la ss. 2011/2012 per aver assunto la guida tecnica di una società non in costanza di tesseramento nonché per aver omesso il deposito presso la Divisione Calcio a 5 LND dell'accordo economico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all' 8.7.2013

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROBERTO MORAES ROBSON GONCALVES** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all' **8.7.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **SETTIMIO BIXIO LIBERALE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

P.Q.M.

dichiara il sig. **SETTIMIO BIXIO LIBERALE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all' **8.06.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO NICOLA IANNELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO NICOLA IANNELLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all' **8.05.2013**

Procedimento disciplinare a carico di **UMBERTO MARGONARI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Taddei Elmi, e Scarfone. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **UMBERTO MARGONARI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento agli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per aver svolto attività professionale per una società non in costanza di tesseramento con la stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all'8.06.2013;
- tenuto conto della memoria difensiva del 21.12.2012.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati dalle testimonianze acquisite nel corso delle indagini nonché ammessi dal deferito,

P.Q.M.

dichiara il sig. **UMBERTO MARGONARI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all'**8.06.2013**

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI TIRONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Taddei Elmi, e Scarfone. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI TIRONI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all'**8.4.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **FILIPPO GIUFFRIDA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto della richiesta della procura federale in seguito al ricevimento della mail, inserita agli atti del deferimento, pervenuta dall'ultima società nella quale il deferito era tesserato.

P.Q.M.

di **non doversi procedere** per intervenuto motivo di improcedibilità.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO GROSSI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ALESSANDRO GROSSI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S. in riferimento all'art. 35, commi 1 e 3, perché presente all'incontro del 09/12/2011 tra il calciatore Davide Rufo e i dirigenti della società A.C. Isola Liri srl, e pertanto a conoscenza di fatti ed atti di rilevanza disciplinare commessi in sua presenza e senza dissociarsi; inoltre, pur convocato per esser sentito nel corso dell'indagine dalla Procura Federale, non si presentava né adduceva alcuna giustificazione per la sua assenza;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all'8.06.2013;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati.

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALESSANDRO GROSSI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all'**8.06.2013**

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO MARCHETTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANTONINO MARCHETTI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli articoli 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF, per omissione della richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all'8.5.2013;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONINO MARCHETTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all'**8.05.2013**

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO GIURDANELLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANGELO GIURDANELLA** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 38, commi 1 e 3, e 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per non aver rinnovato il tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013 e per non aver corrisposto al Settore Tecnico la quota annuale di iscrizione al relativo Albo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all'8.06.2013;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANGELO GIURDANELLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all'**8.06.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO BIANCONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **PAOLO BIANCONI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver sottoscritto in data 30.04.2010 una scrittura privata con la quale erano

stati pattuiti in suo favore compensi superiori ai massimali previsti dal C.U. n.1 della LND e dal protocollo d'intesa LND-AIAC dell' 1/07/2009;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all'8.5.2013;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati dalla distinte di gara.

P.Q.M.

dichiara il sig. **PAOLO BIANCONI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all'**8.05.2013**

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE MANARI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE MANARI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all'**8.05.2013**

Firenze, 11 marzo 2013

IL SEGRETARIO

Paolo Piani

IL VICEPRESIDENTE

Giuseppe Marotta